



**OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk su apparecchiature RMN, TAC e radiologiche digitali ad alta complessità tecnologica di produzione Philips in dotazione all'Azienda ULSS n.7 Pedemontana suddivisa in 4 lotti - Gara n. 2022-198-BAS – Gara ANAC n. 8669121 – ID 159711736**

**CHIARIMENTO N. 2 (159980474)**

<p>1. Nel “Capitolato Speciale di Gara (CSA)” a pag. 2 – art.1) “Oggetto del Servizio” sono riportate le apparecchiature oggetto di ogni lotto, senza indicazione delle WorkStation (WS). Confermate che si intendono incluse anche le seguenti WS: IntelliSpace IX/LX Workstations s/n 401174 (lotto 1) + Xcelera R3.X s/n 683 (lotto 2) + Xcelera R3.X s/n 209 (lotto 2) + Extended Brilliance Workspace s/n 11745 (lotto 3) + Brilliance Workspace Portal s/n 80516 (lotto 3)?</p> <p>2. Per una migliore e puntuale identificazione dei sistemi afferenti al lotto 4, si chiede l’elenco dei seriali delle apparecchiature relative a questo lotto.</p> <p>3. Nel documento “Allegato 5_Modello Offerta” in ogni sheet di ogni allegato si cita “*** in apposito allegato A indicare il costo del lavoro per ciascuna figura professionale con dettaglio del CCNL applicato”. Si segnala che nella documentazione scaricata dalla piattaforma non è presente l’“allegato A”, si chiede di integrarlo nella documentazione di gara.</p> <p>4. Si chiede conferma che gli allegati “2022 6 17 DUVRI prov.io LOTTO x” sono esclusivamente per presa visione e non sono quindi da caricare controfirmati su piattaforma tra i documenti di offerta.</p> <p>5. Si chiede conferma che l’allegato “Allegato 3_Protocollo legalità” è esclusivamente per presa visione e non è quindi da caricare</p>	<p><b>1. Si conferma che devono intendersi incluse nel servizio anche le seguenti workstation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntelliSpace IX/LX Workstations s/n 401174 (lotto 1)</li> <li>• Xcelera R3.X s/n 683 (lotto 2)</li> <li>• Xcelera R3.X s/n 209 (lotto 2)</li> <li>• Extended Brilliance Workspace s/n 11745 (lotto 3)</li> <li>• Brilliance Workspace Portal s/n 80516 (lotto 3)</li> </ul> <p><b>2. Si riportano di seguito le informazioni richieste riguardanti i sistemi afferenti al lotto 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digital Diagnost TH W/O Detector s/n 22524302, INV. 795682</li> <li>• Digital Diagnost TH SYS s/n 22524402, INV. 796570</li> <li>• Digital Diagnost TH SYS s/n 53963224, INV. 500633 e 500634( Digital Diagnost Single Detector)</li> <li>• Multi Diagnost Eleva FD s/n 53963225, INV. 500635</li> </ul> <p><b>3. Si provvede ad integrare la documentazione di gara con l’inserimento dell’allegato A.</b></p> <p><b>4. Si conferma.</b></p> <p><b>5. Si conferma.</b></p>
--	---

<p>controfirmati su piattaforma tra i documenti di offerta.</p> <p>6. Si chiede conferma che l'allegato "Allegato 4_Accordo privacy" è esclusivamente per presa visione e non è quindi da caricare controfirmati su piattaforma tra i documenti di offerta.</p>	<p><b>6. Si conferma.</b></p>
---	-------------------------------

### **CHIARIMENTO N. 3 (160016184)**

<p>1. L'Operatore Economico segnala come la seguente clausola ex art. 3 del capitolato speciale, inerente la copertura dei guasti da danni accidentali debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, né riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso.</p> <p>Pertanto, si chiede di escludere fra le prestazioni richieste all'affidatario la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l'indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell'Ente h24, ed altresì, perché di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporre per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi.</p> <p>Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l'attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l'onere</p>	<p><b>1. Si conferma che il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk oggetto della presente procedura dovrà ricomprendere anche i guasti da danni accidentali durante il normale uso. Da intendersi escluso il dolo, se dimostrato, ed eventuali calamità naturali.</b></p>
--	---

<p>economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio.</p> <p>Si chiede quindi di confermare che tale clausola, nella parte in cui attribuisce all'affidatario l'onere di assistenza e manutenzione sui guasti da danni accidentali o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato.</p> <p>2. Stante il disposto ex art. 2 del CSA, sotto in estratto per praticità,  <i>Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice l'Azienda si riserva di recedere dal contratto o di modificarlo senza una nuova procedura di affidamento in caso di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dismissione in toto delle apparecchiature oggetto del lotto o di riduzione del numero delle apparecchiature oggetto di manutenzione e relativo canone in caso di dismissione di alcune apparecchiature oggetto del lotto;</i></li> <li>- <i>revisione dei prezzi;</i></li> </ul> <p>si chiede di confermare che la riserva del recesso sia prevista per le sole dismissioni in toto delle apparecchiature oggetto del lotto, mentre la riserva di modifica per le altre fattispecie, quali, la riduzione del numero delle apparecchiature oggetto di manutenzione e la revisione dei prezzi, con conseguente modifica del canone di manutenzione.</p> <p>D'altra parte, ove così non fosse si svilirebbe la portata innovativa delle "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", previste dal legislatore (art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25, conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4).</p>	<p><b>2. Si conferma che la riserva del recesso è prevista per le sole dismissioni in toto delle apparecchiature oggetto del lotto, mentre la riserva di modifica è prevista per le altre fattispecie, quali la riduzione del numero delle apparecchiature oggetto di manutenzione e la revisione dei prezzi.</b></p>
--	---

#### **CHIARIMENTO N. 4 (160030048)**

<p>1. Con riferimento al requisito di idoneità di cui all'art. 6.1 lett. b) del Disciplinare di gara, in caso di utilizzo di pezzi ricambio non originali, si chiede cortese conferma che la documentazione tecnica a comprova non vada inserita all'interno della busta amministrativa già in fase di gara.</p> <p>2. Si chiede conferma che la dichiarazione del possesso del requisito di cui all'art. 6.1 lett. c) del Disciplinare di gara, sia da produrre</p>	<p><b>1. Si conferma.</b></p> <p><b>2. Si conferma. Qualora fosse autodichiarazione, la stessa dovrà essere accompagnata dagli attestati. Si veda anche chiarimento 5 risposta 1.</b></p>
--	---

<p>mediante apposita dichiarazione del concorrente, non essendone indicata la modalità;</p> <p>3. Sempre per il requisito di cui al precedente quesito si chiede con quale modalità, in caso di richiesta, vada comprovato;</p> <p>4. Si chiede conferma che il triennio di riferimento da prendere in considerazione possa essere quello relativo agli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2019 ? 2021) e non il periodo 23/09/2019-23/09/2022</p> <p>5. Si chiede conferma che la domanda di partecipazione possa essere modificata al fine di inserire il Codice alfanumerico come richiesto dal disciplinare.</p>	<p><b>3. Vedi punto precedente.</b></p> <p><b>4. Si richiama l'art. 6.2 requisiti di capacità tecnica e professionale lett. d) in cui si precisa che l'ultimo triennio decorre dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE (per il periodo 24.09.2019 - 23.09.2022).</b></p> <p><b>5. Si conferma.</b></p>
---	---

#### **CHIARIMENTO N. 5 (160073886)**

<p>1. Si chiede di voler indicare, all'interno del DGUE, lo spazio in cui inserire il requisito tecnico b) (dichiarazione attestante la disponibilità dei pezzi di ricambio originali o equivalenti), poiché quello indicato nel disciplinare (parte IV, sezione A, punto 2) non sembra pertinente essendo riferito alla presenza di particolari autorizzazioni per lo svolgimento del servizio.</p> <p>2. Si chiede, al fine di poter adeguatamente comprovare i requisiti di capacità tecnico – professionale, se, nel caso di partecipazione a più lotti, l'importo dei servizi analoghi dovrà essere almeno pari a quello del lotto di importo maggiore oppure debba essere pari alla somma dei lotti di partecipazione.</p>	<p><b>1. Le informazioni relative ai requisiti di cui all'art. 6.1 devono essere dichiarate nel DGUE come segue: - requisiti di cui alla lettera b) vanno inseriti nella parte IV "criteri di selezione" sez. C capacità tecniche e professionali punto 9;</b></p> <p><b>2. Il requisito minimo deve essere posseduto per ciascun lotto e il medesimo potrà essere utilizzato anche per più lotti.</b></p>
--	--

#### **CHIARIMENTO N. 6 (160076025)**

<p>1. Si segnala come la seguente clausola ex art. 3 del capitolato speciale , inerente la copertura dei guasti da danni non può considerarsi legittima perché, pretendendo di attribuire al fornitore oneri di riparazione (e conseguenti oneri economici anche molto significativi) derivanti da rischi che non hanno alcun legame con il prodotto e su cui il fornitore non può esercitare alcun controllo al fine di mitigarli, di fatto viola i principi generali del nostro ordinamento giuridico – perché ribalta sul fornitore le responsabilità che per legge sono a</p>	<p><b>1. Si conferma quanto già comunicato.</b></p>
---	---

carico del committente - ed attribuisce inoltre al contratto, in caso di aggiudicazione, un carattere aleatorio tipico del contratto di assicurazione, che snatura l'oggetto del contratto di manutenzione e non consente al fornitore di formulare il prezzo di offerta, essendo impossibile per il fornitore sia prevedere eventi accidentali o dolosi causati dal vostro personale ed eventi dovuti al fortuito, sia porre in essere misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Si propone pertanto, di definire un importo pari al 5% del valore del contratto annuale quale franchigia all'interno della quale il fornitore provvederà a proprie spese alla riparazione dei guasti di natura accidentale; oltre tale soglia i costi saranno a carico del committente.

#### **CHIARIMENTO N. 7 (160095838)**

1. Relativamente al Lotto 1, in particolare al "Sistema di Monitoraggio amagnetico Schiller", si fa presente che la scrivente non ha le competenze tecniche per eseguire il servizio da Voi richiesto e che la base d'asta non ci consente di subappaltarlo. Pertanto si chiede di confermare la possibilità di escluderlo dal Lotto 1.

**1. Si conferma quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.**

*Il Direttore  
 U.O.C. Provveditorato Economato  
 e Gestione della Logistica  
 (dott.ssa Elisabetta Zambonin)*

**IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE**